

TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio procedure concorsuali
Proc. n. 21/2019 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni,

a scioglimento della riserva assunta in data 13 febbraio 2020;

letto il ricorso depositato da Colosimo Antonello al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dalla Camera di Commercio di Cosenza;

richiamato quanto osservato nel decreto di fissazione di udienza del 13.7.2019 e poi nel verbale di udienza del 10.10.2019, nel verbale di udienza del 12.12.2019 e nell'ordinanza del 2.1.2020, emessa a scioglimento della riserva assunta nella citata udienza del 12.12.2019 ;

esaminata la documentazione prodotta dal gestore della crisi in data 8.1.2020;

rilevato che la proposta di piano rimodulata dal gestore a seguito di nota di Axa France Yard sa (quale creditore originariamente pretermesso) prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e il pagamento in misura del 30% dei crediti chirografari, in un arco temporale complessivo di 47 mesi e in mancanza di crediti muniti di prelazione;

preso atto delle contestazioni mosse da Ubi Banca spa, reiterate anche all'udienza del 13.2.2020; osservato:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, alla luce del luogo di residenza del ricorrente;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi atti in frode ai creditori e l'originaria non inclusione nel piano del credito di Axa France Yard S.A, surrogatasi a Prestitalia a seguito di perdita di impiego del ricorrente, non può considerarsi dolosa, posto che esso nasceva da contratto che era stato oggetto di ricorso all'arbitrato bancario per richiesta di nullità delle clausole ritenute vessatorie (cfr. produzione documentale del gestore dell'8.10.2019);



- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie, l'intera esposizione debitoria del ricorrente (peraltro, in sé, non sproporzionata, in quanto pari a 53.112,47) nasce da 3 prestiti/finanziamenti contratti tra il 2015 e il 2017, quando il ricorrente medesimo aveva già gravi problemi di salute, culminati nella diagnosi di epatopatia e Alzheimer (oltre che di altre patologie psichiche), che conducevano al riconoscimento di un'inabilità al lavoro del 100% (cfr. produzione documentale integrativa dell'8.1.2020) e alla conseguente cessazione del rapporto di impiego, sicché può fondatamente ritenersi che l'accesso al credito sia avvenuto per fronteggiare esigenze di salute ed altre esigenze contingenti sempre dettate dalle condizioni di salute del ricorrente;
- Che, in ogni caso, il ricorrente appare essere persona particolarmente vulnerabile per motivi di salute, il che impone cautela nella valutazione di eventuali colpe nella determinazione del sovraindebitamento (comunque, come detto, non configurabili alla luce delle motivazioni che determinavano l'accesso al credito);
- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente non è proprietario di beni immobili; è intestatario di un veicolo immatricolato nel 2015 (e già oggetto di diversi passaggi di proprietà: cfr allegato 13 al ricorso introduttivo) ed è titolare unicamente di pensione (dell'importo di euro 1,480,00 lordi), pignorabile solo nei limiti di legge;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (4 anni), tra l'altro compatibile con le delicate condizioni di salute del ricorrente (cosa che permette di superare le eccezioni di Ubi Banca secondo cui il ricorrente avrebbe potuto garantire una percentuale di soddisfacimento maggiore dei creditori chirografari allungando la durata del piano);
- che appare ammissibile l'inclusione nel piano di crediti oggetto di cessione di quinto dello stipendio (la cui esistenza si evince dal cedolino pensione prodotto come allegato 11 al ricorso introduttivo), aderendo questo Tribunale (cfr. linee guida del 3.10.2018) all'orientamento per cui la cessione del quinto, comportando un effetto meramente



obbligatorio fino a che, mensilmente, il credito non venga ad esistenza con l'insorgere del diritto al percepimento della relativa rata, non impedisce al debitore di disporre di quanto ceduto in sede di sovraindebitamento, includendo, quindi, il relativo credito nella proposta di piano/accordo con possibilità di falcidia ove si tratti di credito chirografario; ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano alle condizioni di cui all'integrazione dell'8.10.2019;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Colosimo Antonello (alle condizioni di cui all'integrazione dell'8.10.2019);
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dà atto che anche i crediti oggetto di cessione di quinto sono stati inclusi nel piano, sicché in forza dell'omologa dovranno cessare i prelievi mensili in favore dei creditori
- 5) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 21.2.2020

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

